



COMUNE DI MASSA LOMBARDA
PROVINCIA DI RAVENNA

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

N° 18 del 28/04/2016

Adunanza ordinaria, prima convocazione, seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20,30 nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Eseguito l'appello:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	Bassi Daniele	X	
2	Aresu Giampiero		X
3	Landi Lea	X	
4	Cacciatore Salvatore	X	
5	Maretti Chiara	X	
6	Melis Giada	X	
7	Taroni Mara	X	
8	Marconi Roberto	X	
9	Sangiorgi Stefano	X	
10	Bordini Susanna		X
11	Guardigli Angelo		X
12	Preti Davide	X	
13	Buscaroli Alberto	X	
14	Gherardi Paolo		X
15	Marconi Francesca		X
16	Milazzo Sofia	X	
17	Rambelli Aurora	X	
		12	5
Assessori esterni presenti: Ghiselli Carolina Avveduti Laura Bruni Andrea			

Partecipa all'adunanza il Dott. Cantagalli Paolo (Segretario comunale). Il Sig. Bassi Daniele nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 9/2/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018- (D. Lgs n. 118/2011 - D. Lgs n. 126/2014);
- con delibera della Giunta Comunale n. 17 del 16/2/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 - Parte contabile (art.169 - D. Lgs.n.267/2000);

Visto l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati, in particolare, i commi da 656 a 704 del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono che con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il Consiglio Comunale disciplini l'applicazione del tributo anche in relazione alle riduzioni tariffarie e di superficie, alle eventuali altre riduzioni per raccolta differenziata di utenze domestiche e non domestiche, all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, ai presupposti applicativi, all'individuazione della soggettività passiva, alla definizione delle superfici imponibili, ai termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo, alle modalità di rimborso;

Richiamati inoltre:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 – comma 169 – della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016 è stato differito al 30.04.2016 con decreto del Ministro dell'Interno del 1.03.2016;

Visto il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI", proposto nel medesimo schema per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 27.03.2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 50 del 31.07.2014

e con delibera di C.C. n. 29 del 19.05.2015;

Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche del citato Regolamento, al fine di recepire alcune novità normative ed in particolare:

- in riferimento alla modifica dell'art. 22 – Riduzioni per avvio al riciclo – comma 649 della L. 147 del 27/12/2013:

"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

- in riferimento alle modifiche dell'art. 29 – Attività di controllo e sanzioni – art. 15 e 16 del D.Lgs 158/2015 come aggiornato dalla Legge di stabilità 2016 L. 208/2015 che apporta modifiche al sistema sanzionatorio di cui ai D.Lgs 471/97 e 472/97;

Ritenuto pertanto opportuno:

- Sostituire all'art. 21 – comma 1 del vigente regolamento le parole “*Tabella L*” con le parole “*Tabella I*”
- sostituire l'art. 22 del vigente Regolamento con il seguente:

Art. 22 – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO

1. *Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.*
2. *La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e la quantità totale di rifiuto assimilato potenzialmente producibile dall'attività economica sulla base del relativo coefficiente KD. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.*
3. *La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).*

4. *La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.*

- Sostituire all'art. 24 – comma 1 del vigente regolamento le parole “*Tabella H*” con le parole “*Tabella G*”, e al comma 2 sostituire le parole “*Tabella I*” con le parole “*Tabella H*”
- Eliminare all'art. 29 del vigente regolamento i commi 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
- Eliminare dal vigente regolamento la tabella G “Riduzione per avvio al recupero utenze non domestiche” e di conseguenza rinominare, mantenendo il medesimo contenuto:
la “*Tabella H*” in “*Tabella G*”
la “*Tabella I*” in “*Tabella H*”
la “*Tabella L*” in “*Tabella I*”
- correggere all'art. 30 – comma 3 del vigente regolamento le parole “*Art. 30 comma 3*” con “*Art. 29 comma 3*”

Visto l'allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 26.02.2015 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Alberto Scheda;

Udita la discussione in aula (riportata nel file di registrazione audio video della seduta conservato agli atti)

Visto, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che registra il seguente esito:

Presenti: 12

Votanti: 12

Voti Favorevoli: 9

Voti Contrari: 3 (Cons: Alberto Buscaroli, Sofia Milazzo e Aurora Rambelli di Lista Civica per Massa)

DELIBERA

di sostituire per le motivazioni riportate in premessa:

- all'art. 21 – comma 1 del vigente regolamento le parole “Tabella L” con le parole “Tabella I”
- l’art. 22 del vigente Regolamento con il seguente:

Art. 22 – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO

1. *Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.*
2. *La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati che l’utenza dimostri di avere avviato al riciclo, nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e la quantità totale di rifiuto assimilato potenzialmente producibile dall’attività economica sulla base del relativo coefficiente KD. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.*
3. *La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all’art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).*
4. *La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*

- all'art. 24 – comma 1 del vigente regolamento le parole “Tabella H” con le parole “Tabella G”, e al comma 2 sostituire le parole “Tabella I” con le parole “Tabella H

di eliminare:

- all'art. 29 del vigente regolamento i commi 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
- dal vigente regolamento la tabella G “Riduzione per avvio al recupero utenze non domestiche” e di conseguenza rinominare, mantenendo il medesimo contenuto:

la “Tabella H” in “Tabella G”

la “Tabella I” in “Tabella H”

la “Tabella L” in “Tabella I”

di correggere all'art. 30 – comma 3 del vigente regolamento le parole “Art. 30 comma 3” con *Art. 29 comma 3*”

- di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI” è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2016;

- di dare atto che gli effetti economici di cui al presente atto saranno recepiti nel Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe per l'anno 2016;

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
VISTO l'ART. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che registra il seguente esito:

Presenti: 12

Votanti: 12

Voti Favorevoli: 9

Voti Contrari: 3 (Cons: Alberto Buscaroli, Sofia Milazzo e Aurora Rambelli di Lista Civica per Massa)

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Bassi Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cantagalli Paolo